



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 maggio 2009 (02.06)
(OR. en)**

9321/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0214 (COD)**

**CODEC 658
TELECOM 94**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 4-7 maggio 2009)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto la relatrice, Francisca PLEGUEZUELOS AGUILAR (PSE, ES) ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE), una relazione che modifica la proposta di direttiva.

II. DISCUSSIONE

La discussione, svoltasi il 5 maggio 2009, è stata aperta dalla relatrice che:

- ha rilevato la cooperazione esemplare svoltasi tra i relatori ombra;
- ha ringraziato il Commissario Viviane REDING per la flessibilità nonché la Presidenza ceca;
- ha indicato che il fatto di tenere conto della pianificazione strategica dello spettro radio nei futuri programmi pluriennali relativi allo spettro radio, ponendolo in relazione con la direttiva quadro, rappresenta un successo; e
- ha sottolineato che l'obiettivo consiste in maggiori e migliori servizi per i consumatori, e, soprattutto, in una migliore prestazione di servizi pubblici ai cittadini, il che presuppone una cooperazione al fine di raggiungere un'integrazione sociale e territoriale più ampia per i cittadini dell'UE.

A nome della Commissione, il Commissario Viviane REDING:

- ha sostenuto le modifiche volte a chiarire quali bande di frequenza la direttiva modificata deve disciplinare; e
- ha accolto con favore il fatto che la direttiva comporti un risparmio fino a 1,6 miliardi di EUR nel settore della telefonia mobile.

III. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 6 maggio 2009, la plenaria ha adottato la relazione modificata. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto convenuto tra le tre istituzioni¹.

La risoluzione legislativa del Parlamento europeo non riporta i singoli emendamenti adottati, bensì contiene il testo della proposta della Commissione modificato dagli emendamenti adottati. Il testo della risoluzione legislativa del Parlamento è allegato alla presente nota.

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 15.06.2008, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Bande di frequenza da assegnare per le comunicazioni mobili *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità (COM(2008)0762 – C6-0452/2008 – 2008/0214(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0762),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0452/2008),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0276/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 6 maggio 2009 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione **||** ,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 87/372/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità⁴, completata dalla raccomandazione del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa all'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità⁵ e dalla risoluzione del Consiglio, del 14 dicembre 1990, sulla fase finale dell'attuazione dell'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile terrestre nella Comunità (GSM)⁶, ha riconosciuto l'esigenza di utilizzare pienamente le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazioni, in particolare la radiotelefonía mobile, per lo sviluppo economico della Comunità. Si è riconosciuta l'opportunità unica offerta dal passaggio alla seconda generazione di sistemi digitali cellulari di radiotelefonía mobile per l'introduzione delle radiocomunicazioni mobili a livello realmente paneuropeo.
- (2) Le bande di *frequenza* 890-915 MHz e 935-960 MHz **||** sono state riservate a un servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonía mobile che deve essere fornito in ogni Stato membro in base a una specifica comune noto come GSM. ***Successivamente la cosiddetta banda di estensione (880-890 MHz e 925-935 MHz) è stata resa accessibile per il funzionamento del GSM, e congiuntamente dette bande di frequenza sono note come banda 900 MHz.***

¹ GUC **||**
² GUC **||**

³ *Posizione del Parlamento europeo del 6 maggio 2009.*

⁴ GUL 196 del 17.7.1987, pag. 85.

⁵ GUL 196 del 17.7.1987, pag. 81.

⁶ GUL 329 del 31.12.1990, pag. 25.

- (3) Dal 1987 sono state sviluppate nuove tecnologie digitali che permettono di fornire servizi paneuropei innovativi in grado di coesistere con il GSM nella banda 900 MHz in un contesto regolamentare più neutro sul piano tecnologico. La banda 900 MHz presenta buone caratteristiche di propagazione che permettono di coprire distanze maggiori rispetto alle bande di frequenze più elevate, con la possibilità di far arrivare i servizi moderni di telefonia vocale, di dati e di contenuti multimediali nelle zone rurali e meno densamente popolate.
- (4) Pur mantenendo il GSM per gli utenti in tutta l'Europa, al fine di contribuire agli obiettivi del mercato interno e dell'iniziativa i2010 "Una società europea dell'informazione per la crescita e l'innovazione"¹ e sviluppare al massimo la concorrenza offrendo agli utenti un'ampia gamma di servizi e tecnologie, l'impiego della banda 900 MHz dovrebbe essere reso accessibile ad altre tecnologie per la fornitura di un maggior numero di servizi paneuropei avanzati compatibili che possano coesistere con il GSM.
- (4 bis) Il futuro impiego della banda di 900 MHz e in particolare la questione del periodo di tempo durante il quale il GSM resterà la tecnologia di riferimento per la coesistenza tecnica entro questa banda è di importanza strategica per il mercato interno e dovrebbe essere esaminata insieme ad altri temi della politica dell'accesso senza fili nel quadro dei futuri programmi in materia di spettro radio, da adottare ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)² e successive modifiche. Tali programmi definiranno gli indirizzi programmatici e gli obiettivi di pianificazione strategica dell'uso dello spettro radio, in stretta cooperazione con il Gruppo per la politica in materia di spettro radio (RSPG).*
- (5) La liberalizzazione dell'utilizzo della banda di frequenza 900 MHz potrebbe comportare distorsioni della concorrenza. In particolare, eventuali operatori di telefonia mobile a cui non sia ancora stato assegnato spettro nella banda 900 MHz, potrebbero trovarsi in una posizione di svantaggio in termini di prezzi e di efficienza rispetto a operatori in grado di offrire servizi di terza generazione in tale banda. Nell'ambito del quadro regolamentare sulle comunicazioni elettroniche, in particolare la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)³, gli Stati membri hanno la facoltà di modificare e/o riesaminare i diritti di utilizzo dello spettro e disporre quindi, se necessario, di tutti gli strumenti per far fronte a eventuali distorsioni.

Gli Stati membri dovrebbero recepire la presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Se tale disposizione non impone di per sé agli Stati membri di modificare i vigenti diritti di utilizzo o di avviare una procedura di autorizzazione, gli Stati membri devono mettersi in regola con le disposizioni della direttiva autorizzazioni una volta che la banda di frequenza sia stata resa disponibile a norma della presente direttiva. Nel far ciò, essi dovrebbero esaminare se l'attuazione della presente direttiva possa comportare distorsioni della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati. Se giungono alla conclusione che sia così, dovrebbero valutare se sia oggettivamente giustificato e proporzionato modificare i diritti degli operatori a cui sono stati concessi diritti di utilizzo

¹ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2005)0229 def.

² ***GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.***

³ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

delle frequenze 900 MHz e, se proporzionato, riesaminare tali diritti e ridistribuirli al fine di porre rimedio alle distorsioni individuate. L'eventuale decisione di adottare tale strategia dovrebbe essere preceduta da una consultazione pubblica.

(5 bis) Lo spettro di frequenza reso disponibile a norma della presente direttiva dovrebbe essere assegnato con criteri di trasparenza e in modo da garantire l'assenza di distorsioni di concorrenza nei mercati interessati.

(6) Affinché i sistemi diversi dal GSM possano coesistere con i sistemi GSM nella stessa banda, si dovrebbero evitare interferenze dannose ricorrendo alle condizioni tecniche di uso applicabili a tecnologie diverse dal GSM che utilizzano la banda 900 MHz.

(7) La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (|| decisione spettro radio)¹ consente alla Commissione di adottare misure tecniche di attuazione al fine di assicurare l'armonizzazione delle condizioni relative alla disponibilità e all'utilizzo efficiente dello spettro radio.

(8) Come richiesto dalla Commissione, la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (|| CEPT) ha elaborato relazioni tecniche che dimostrano che l'UMTS potrebbe coesistere con il GSM nella banda 900 MHz. Sarebbe pertanto opportuno aprire **la banda 900 MHz** all'UMTS, un sistema che può coesistere con il GSM, nonché ad altri sistemi non appena sia dimostrato che essi possono coesistere con il GSM, in conformità della procedura di cui alla decisione spettro radio per l'adozione di condizioni armonizzate per la disponibilità e l'uso efficace dello spettro radio. **Se uno Stato membro decide di attribuire diritti d'utilizzo per sistemi che utilizzano lo standard UMTS 900, l'applicazione della decisione spettro radio e le disposizioni della direttiva 2002/21/CE garantiranno la protezione di tali sistemi da interferenze dannose provenienti da altri sistemi in esercizio.**

(9) È opportuno garantire una tutela adeguata **tra gli utenti delle bande coperte dalla presente direttiva e per** gli utenti esistenti nelle bande adiacenti. Si dovrebbe inoltre tenere conto dei sistemi futuri di comunicazioni aeronautiche al di sopra della banda 960 MHz, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria in questo settore. La CEPT ha fornito consulenze tecniche a questo proposito.

(9 bis) Occorre conferire maggiore flessibilità alla gestione dello spettro e all'accesso allo stesso onde contribuire agli obiettivi del mercato interno per le comunicazioni elettroniche. La banda 900 MHz dovrebbe pertanto essere aperta ad altri sistemi per la fornitura di altri servizi paneuropei non appena si dimostri che possono coesistere con i sistemi GSM.

(10) Per consentire l'introduzione delle nuove tecnologie digitali nella banda 900 MHz in coesistenza con i sistemi GSM, è opportuno modificare di conseguenza la direttiva 87/372/CEE ed eliminare la riserva esclusiva di tale banda al GSM,

¹ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 87/372/CEE è modificata come segue:

1) *l'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 1

1. Gli Stati membri consentono l'accesso alle bande di frequenze dello spettro radio 880-915 MHz e 925-960 MHz (**la banda 900 MHz**) da parte dei sistemi GSM e dei sistemi UMTS, nonché di altri sistemi terrestri che possono fornire servizi di comunicazioni elettroniche in grado di coesistere con i sistemi GSM, conformemente alle misure tecniche di attuazione adottate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE.

2. Nell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri esaminano eventuali rischi di distorsione della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati, dovuti all'attuale assegnazione **della banda** 900 MHz agli operatori di telefonia mobile in concorrenza sul loro territorio e, laddove giustificato e proporzionato, pongono rimedio a tali distorsioni in conformità dell'articolo 14 della direttiva n. 2002/20/CE.";

2) *l'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "sistema GSM", una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme GSM pubblicate dall'ETSI, in particolare alle norme EN 301 502 e EN 301 511;

b) "sistema UMTS", una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme UMTS pubblicate dall'ETSI, in particolare alle norme EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11.";

3) *l'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.";

4) *l'articolo 4 è soppresso.*

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente
